



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania  
Protocollo: 0015554/1 Data: 05/08/2016 11:29  
Ufficio: Segreteria Generale  
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Al Presidente della IV Commissione  
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e  
Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: “Regolamento di attuazione della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania) in materia di servizi di trasporto marittimo autorizzati” Reg. Gen. n. 338**

Ad iniziativa della Giunta regionale – Presidente Vincenzo De Luca.  
Depositato in data 4 agosto 2016

### **IL PRESIDENTE**

VISTO l'articolo 56 dello Statuto  
VISTI gli articoli 98 e 101, comma 3 del Regolamento interno

### **A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**IV Commissione Consiliare Permanente per l'esame**

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 05 AGO. 2016

d'ordine del Presidente  
Il Dirigente Unità Dirigenziale Assemblea

Avv. Giuseppe Storti  
*Giuseppe Storti*



# Regione Campania

## GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 02/08/2016

## PROCESSO VERBALE

Oggetto :

*Approvazione "Linee di regolazione dell'organizzazione del Trasporto Pubblico Locale Marittimo" e proposta di "Regolamento di attuazione della L.R. 28 marzo 2002 n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità' della Regione Campania) in materia di servizi di trasporto marittimo autorizzati".*

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	ASSENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	PRESIDENTE
3)	Assessore	Serena	ANGIOLI	
4)	"	Lidia	D'ALESSIO	
5)	"	Valeria	FASCIONE	
6)	"	Lucia	FORTINI	
7)	"	Amedeo	LEPORE	
8)	"	Chiara	MARCIANI	
9)	"	Corrado	MATERA	
10)	"	Sonia	PALMERI	ASSENTE
	Segretario	Mauro	FERRARA	

ATTIVITA' LEG. VA  
REG. GEN. N. 338

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania  
 Protocollo: 0015524/E Data: 04/08/2016 14:39  
 Ufficio: Segreteria Generale  
 Classifica:



Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

#### **PREMESSO**

- a. che il Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 e s.m.i. - "*concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo)*" - costituisce la fonte normativa primaria in materia di cabotaggio marittimo;
- b. che la Legge della Regione Campania 28 marzo 2002, n. 3 - recante la "*Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania*" - stabilisce che alla Regione competono le funzioni ed i compiti di programmazione e vigilanza in conformità della Legge n. 59/97, del D.Lgs n. 422/97, del D.Lgs. n. 112/98 e del D.Lgs. n. 400/99, nonché, con particolare riguardo al cabotaggio marittimo, le funzioni amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi;
- c. che, pertanto, la Regione, ai sensi degli articoli 5,16,17 e 39 della legge regionale n. 3 del 2002, nell'ambito delle proprie competenze in materia di trasporto pubblico locale, definisce il quadro regolatorio per i servizi marittimi di linea minimi, agiuntivi e autorizzati.

#### **PREMESSO, altresì,**

- a. che con DGR n. 1 del 2016 la Regione Campania ha approvato lo schema di Linee di regolazione del trasporto pubblico locale marittimo, operando nuove valutazioni strategiche per il miglior temperamento dei principi comunitari della libera prestazione e della continuità territoriale delle isole del golfo di Napoli, qualificando in maniera chiara ed oggettiva la missione regionale di politica trasportistica;
- b. che con la medesima delibera, redisciplinando in autotutela la materia del cabotaggio marittimo, l'Amministrazione ha rinunciato al giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, avverso le sentenze del TAR Campania n. 6949/2014 e n. 390/2015, che avevano annullato la precedente disciplina del cabotaggio marittimo adottata dalla Regione Campania con DGR n.191/2014, DGR 365/2014, Regolamento regionale n. 6/2014;
- c. che con la citata delibera è stato, altresì, dato mandato alla Direzione Generale per la Mobilità di predisporre una proposta di regolamento ai sensi dell'art. 39 legge regionale n. 3/2002 disciplinante le modalità di accesso al mercato di riferimento per le nuove richieste di svolgimento dei servizi di collegamento marittimo.

#### **DATO ATTO**

- a. che l'efficacia del nuovo regime predisposto dalla Regione con i provvedimenti regolamentari e amministrativi di cui alla succitata DGR n. 1/2016 è stata subordinata alla previa consultazione della Commissione Europea, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento comunitario 3577/92;
- b. che la Direzione Generale per la Mobilità, in ottemperanza al mandato ricevuto dalla Giunta, ha predisposto la bozza di regolamento e ha provveduto con nota prot. 0131067 del 24.02.2016 ad inviare alla Commissione europea per la consultazione i nuovi provvedimenti adottati in materia di cabotaggio marittimo.
- c. che, in fase di consultazione con la Commissione Europea – Dg Move- per il tramite della Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento Politiche Europee , sono stati chiariti i diversi aspetti riguardanti la DGR n. 1/2016 e la proposta di regolamento, nonché inviati ulteriori documenti a supporto;
- d. che, da ultimo, per il tramite del Dipartimento delle Politiche Comunitarie, con e-mail del 21.6.2016, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha invitato la Regione ad assumere l'impegno a svolgere un'analisi di mercato prima della prossima

revisione del contratto di servizio pubblico con la società Caremar e modificare il periodo di durata dell'autorizzazione da tre a due anni previsto nella bozza di Regolamento in materia di servizi di trasporto marittimo di linee autorizzate;

- e. che con nota n. 2016.0445571 del 30.06.2016 sono stati recepiti, con parziali modifiche, i suddetti impegni, quale presupposto per l'accettazione da parte della Commissione della nuova regolamentazione in materia di cabotaggio marittimo, così come si desume, da ultimo, dall'e-mail della Rappresentanza del 15.7.2016, fermo restando il successivo invio dei provvedimenti approvati in via definitiva dalla Regione Campania.

#### **RILEVATO**

- a. che, attualmente, il completamento del processo di privatizzazione della società Caremar, di cui all' art. 19 ter del DL 25.09.2009 n. 135 convertito dalla legge di conversione 20.11.2009 n. 166, garantisce per nove anni un contratto di servizio avente ad oggetto i collegamenti marittimi storicamente qualificati minimi ed essenziali per le comunità isolate del Golfo di Napoli, gravati da obblighi di servizio pubblico con assicurazione di copertura finanziaria statale;
- b. che l'attuale quadro orario degli accosti di cui al D.D. n. 172/2011 e ss.mm.ii, da ultimo prorogato fino al 31.12.2016, in virtù del D.D. n. 12/2016, prevede accanto ai suddetti servizi minimi affidati alla società Caremar, ulteriori servizi prestati dagli operatori economici in regime di libero mercato.

#### **VISTO**

- a. il parere favorevole della Commissione Consiliare competente, espresso con nota n. Reg. Gen 18/II del 3.3.2016 sullo Schema di linee di regolazione del trasporto pubblico locale marittimo;
- b. il parere dell'Ufficio legislativo della Regione Campania, espresso con nota n.0021939/UDCP/GAB/UL del 1/08/2016 sulla Proposta di Regolamento di esecuzione della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della regione Campania) in materia di servizi di trasporto marittimo di linea autorizzati.

#### **RITENUTO**

- a. di dover approvare le Linee di regolazione dell'organizzazione del trasporto pubblico locale marittimo, (All.1), unite al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, al fine di sancire l'efficacia del nuovo regime predisposto della Regione Campania in materia di cabotaggio marittimo;
- b. di dover, altresì, approvare la Proposta di Regolamento di esecuzione della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, in materia di servizi di trasporto marittimo di linea autorizzati,(ALL.2), unita al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- c. di dover trasmettere la citata proposta di Regolamento al Consiglio Regionale per l'approvazione ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Regione Campania;
- d. di dover trasmettere, altresì, il presente provvedimento alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 9 del Reg. comunitario 3577/92;
- e. di dover trasmettere, infine, il presente provvedimento al BURC per la pubblicazione.

## VISTO

- Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992;
- DL 25.09.2009 n. 135 convertito dalla legge di conversione 20.11.2009 n. 166;
- legge regionale n. 3 del 2002;
- la delibera di giunta Regionale DGR n. 1 del 2016;
- il decreto Dirigenziale n.172 del 2011;
- il decreto Dirigenziale n. 12 del 2016;
- il parere della Commissione Consiliare;
- il parere dell'Ufficio legislativo.

propone e la Giunta a voti unanimi

## DELIBERA

sulla scorta dei motivi espressi in narrativa

1. di approvare le Linee di regolazione dell'organizzazione del trasporto pubblico locale marittimo, (All.1), unite al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, al fine di sancire l'efficacia del nuovo regime predisposto della Regione Campania in materia di cabotaggio marittimo;
2. di approvare, altresì, la Proposta di Regolamento di esecuzione della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, in materia di servizi di trasporto marittimo di linea autorizzati, (ALL.2), unita al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere la citata proposta di Regolamento al Consiglio Regionale per l'approvazione ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Regione Campania;
4. di trasmettere, altresì, il presente provvedimento alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 9 del Reg. comunitario 3577/92;
5. di trasmettere, infine, il presente provvedimento al BURC per la pubblicazione.



## GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	442	del	02/08/2016	DIPART.	DIR. GEN./DIR. STAFF DIP.	UOD/STAFF DIR. GEN.
				53	7	5

**OGGETTO :**

**Approvazione "Linee di regolazione dell'organizzazione del Trasporto Pubblico Locale Marittimo" e proposta di "Regolamento di attuazione della L.R. 28 marzo 2002 n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità' della Regione Campania) in materia di servizi di trasporto marittimo autorizzati".**

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE   ASSESSORE		<i>Presidente Vincenzo De Luca</i>	_____	_____
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dr. Marchiello Antonio</i>	_____	_____
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dr. Marchiello (Vicario)</i>	_____	_____

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	<b>02/08/2016</b>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	<b>03/08/2016</b>

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

*Dichiarazione di conformità della copia cartacea:*

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

-----

## Linee di regolazione dell'organizzazione del trasporto pubblico locale marittimo

### 1) Fasce orarie di prevalente interesse regionale.

Le fasce orarie di prevalente interesse regionale sono le seguenti:

- prima fascia dalle ore 6,00 alle ore 9,30;
- seconda fascia dalle ore 13,00 alle ore 15,00;
- terza fascia dalle ore 18,00 alle ore 20,30.

### 2) Aspetti connessi alle fasce orarie di prevalente interesse regionale.

2.A. Nell'ambito delle sopradette fasce i servizi erogati dalle Società di navigazione dovranno globalmente assicurare – per ciascuna linea di seguito indicata – quanto segue:

#### Linea Napoli - Isola di Capri e viceversa

- orari regolari, continui, cadenzati con intervalli non superiore a 60 minuti e con periodicità annuale;
- un collegamento con nave traghetto possibilmente sempre dopo la partenza di un mezzo veloce, in modo tale da garantire un collegamento anche in caso di condizioni meteomarine (di seguito:condimeteomarine) avverse;
- nella terza fascia, l'ultima corsa in partenza da Napoli Calata Massa e viceversa con nave traghetto;
- la realizzazione di almeno tre collegamenti da Napoli per Capri e viceversa con nave-traghetto, uno per fascia;

#### Linea Napoli – Isola d'Ischia e viceversa

- orari regolari, continui, cadenzati con intervalli non superiore a 60 minuti e con periodicità annuale;
- un collegamento con nave traghetto possibilmente sempre dopo la partenza di un mezzo veloce, in modo tale da garantire un collegamento anche in caso di condimeteomarine avverse;
- un distanziamento fra le corse in partenza da Ischia, Forio e Casamicciola per meglio distribuire l'offerta di trasporto;
- un distanziamento fra le singole corse in partenza da Napoli Calata Massa e Napoli Beverello per meglio distribuire l'offerta di trasporto;
- la realizzazione di almeno tre collegamenti da Napoli per Ischia e viceversa con nave-traghetto, uno per fascia;
- l'ultima partenza da Napoli e viceversa con nave traghetto;

#### Linea Sorrento – Isola di Capri e viceversa

- orari regolari, continui, cadenzati con intervalli non superiore a 90 minuti e con periodicità annuale;
- un collegamento con nave traghetto possibilmente sempre dopo la partenza di un mezzo veloce, in modo tale da garantire un collegamento anche in caso di condimeteomarine avverse;
- la realizzazione di almeno tre collegamenti in partenza da Capri per Sorrento e viceversa, con nave-traghetto,uno per fascia;

#### Linea Napoli –Isola di Procida - Isola di Ischia e viceversa

- orari regolari, continui, cadenzati con intervalli non superiore a 60 minuti e con periodicità annuale;
- un collegamento con nave traghetto possibilmente sempre dopo la partenza di un mezzo veloce, in modo tale da garantire un collegamento anche in caso di condimeteomarine avverse;
- un distanziamento fra le singole corse in partenza da Napoli Calata Massa e Napoli Beverello per meglio distribuire l'offerta di trasporto;
- la realizzazione di almeno tre collegamenti da Napoli per Procida e viceversa con nave-traghetto, uno per fascia;
- l'ultima partenza da Napoli e viceversa con nave traghetto;

#### Linea Pozzuoli – Isola di Procida e viceversa

- orari regolari, continui, cadenzati con intervalli non superiore a 90 minuti e con periodicità annuale;
- un collegamento con nave traghetto da Procida per Pozzuoli e viceversa;
- un distanziamento fra le singole corse in partenza da Napoli Calata Massa – Pozzuoli per Procida e viceversa per meglio distribuire l'offerta di trasporto;
- l'ultima partenza da Pozzuoli e viceversa con nave traghetto;

#### Linea Pozzuoli - Isola di Ischia e viceversa

- orari regolari, continui, cadenzati con intervalli non superiore a 90 minuti e con periodicità annuale;
- un distanziamento fra le singole corse in partenza da Napoli Calata Massa – Pozzuoli per Ischia e viceversa per meglio distribuire l'offerta di trasporto.

### **2.B. Sistema tariffario**

Nell'espletamento dei servizi erogati dalle Società di navigazione dovrà essere assicurato il rispetto della politica tariffaria regionale ai sensi dell'art. 7) della Legge regionale n.3/2002, all'attualità disciplinata dai piani tariffari di cui alle delibere di Giunta regionale n. 183 del 29 aprile 2011 e ss.mm.ii. e n. 67 del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii.

### **2.C. Aspetti qualitativi del servizio.**

I servizi erogati dalle Società di navigazione dovranno assicurare i seguenti standard qualitativi:

- obbligo di predisporre una Carta dei servizi contenente la descrizione dell'azienda, dei servizi di bordo e di terra offerti, condizioni di viaggio e di trasparenza per l'utenza;
- sito internet con pubblicazione di orari e tariffe;
- riserva di tre posti per le autovetture di servizio delle forze dell'ordine e per le ambulanze anche di tipo b) fino 15 minuti dall'orario tabellare di partenza rientrate nelle fasce individuate;
- i mezzi nautici impiegati dovranno essere dotati di sistema climatizzazione dell'aria in tutti i locali riservati ai passeggeri e dotati di distributori di bevande e snack. Dovranno, inoltre, essere dotati di sistemi di stabilizzazione che assicurino una confortevole navigazione;
- le unità navali dovranno essere attrezzate in modo che alle PMR possa essere garantita la totale integrazione con tutti i servizi destinati ai passeggeri nonché la possibilità di compiere le operazioni di imbarco e di sbarco facilmente, in modo sicuro e possibilmente autonomo.

### **2.D. Distanze in miglia nautiche delle linee.**

- *Ischia - Procida = 4 mgl;*
- *Ischia - Pozzuoli = 13 mgl;*
- *Ischia – Napoli Calata Massa = 16 mgl;*
- *Casamicciola - Procida = 6 mgl;*
- *Casamicciola - Pozzuoli = 13 mgl;*

- Procida – Calata Massa = 13mgl;
- Procida – Pozzuoli = 7 mgl;
- Napoli Beverello – Capri = 17 mgl;
- Napoli Beverello - Procida = 13 mgl;
- Napoli Beverello – Ischia = 16 mgl;
- Capri – Sorrento = 8 mgl;
- Forio – Ischia = 7 mgl;
- Casamicciola – Procida = 6 mgl.

## 2.E. Velocità di esercizio

**Motonave** - le unità navali dovranno sviluppare una velocità di crociera idonea a coprire le tratte marittime in argomento, lungo la rotta compatibile con le limitazioni imposte alla propria classe di appartenenza ai sensi del Decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 e s.m.i. nelle condizioni di tempo buono, con stato del mare e del vento entro forza 2, i seguenti tempi massimi di traversata da banchina a banchina con i tempi di manovra inclusi:

Ischia – Procida = 30’;	Procida – Pozzuoli = 40’;
Ischia – Pozzuoli = 60’;	Procida – Napoli Calata Massa = 60’;
Ischia – Napoli Calata Massa = 90’;	Procida – Napoli Beverello= 40’;
Casamicciola – Pozzuoli = 60’;	Casamicciola – Procida = 30’

**Unità Veloce** - mezzo navale veloce da passeggeri, monocarena stabilizzato, aliscafo, catamarano stabilizzato in grado di navigare senza riduzione di velocità di esercizio, fino allo stato del mare forza 4 (altezza onda significativa H=2,50) in grado di ormeggiare nei punti di approdo all'uopo destinati dalle competenti Autorità Marittime dei porti di arrivo e partenza. Le unità navali dovranno sviluppare una velocità di crociera idonea a coprire le tratte marittime in argomento, lungo la rotta compatibile con le limitazioni imposte alla propria classe di appartenenza ai sensi del Decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 e s.m.i. nelle condizioni di tempo buono, con stato del mare e del vento entro forza 2, i seguenti tempi massimi di traversata da banchina a banchina con i tempi di manovra inclusi:

Napoli Beverello – Capri= 50’;	Capri – Sorrento= 20’;
Napoli Beverello – Ischia= 50’;	Forio – Ischia= 15’;
Casamicciola – Procida= 20’;	Procida – Napoli Beverello= 40’

## 2.F. Sistema sanzionatorio

Nell'espletamento dei servizi erogati dalle Società di navigazione il quadro di riferimento del sistema sanzionatorio è il seguente - Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 129 "Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento Ue n. 1177/2010, che modifica il Regolamento CE n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano per via mare e per vie navigabili interne".

- Revoca del servizio per l'intera linea in caso di grave e reiterato violazioni alle presenti linee.

### 3) Approvvigionamento dei beni essenziali delle popolazioni isolate.

I servizi erogati dalle Società di navigazione dovranno globalmente assicurare altresì gli approvvigionamenti primari per le isole in una fascia oraria, anche notturna, pienamente compatibile con la viabilità delle isole medesime e con i flussi più strettamente turistici.

### 4) Monitoraggio

La Direzione Generale per la Mobilità, con cadenza annuale, monitora il corretto funzionamento del mercato di riferimento del cabotaggio marittimo.

Nel caso di fallimento – totale o parziale – del mercato la Regione adotterà le misure per garantire la continuità della prestazione dei servizi di trasporto marittimo.

## **5) Ulteriori disposizioni.**

**5.A.** Gli armatori del mercato di riferimento, che già prestano servizi marittimi annuali nelle fasce orarie individuate nel numero 1 sopraindicato, possono comunicare alla Direzione Generale per la Mobilità entro 30 giorni dalla efficacia delle "Linee" la propria determinazione, per un biennio, a continuare ad esercitare in regime di libero mercato i medesimi collegamenti marittimi secondo le linee di regolazione sopradescritte e fatte salve nuove direttive delle Autorità Marittime competenti alla sicurezza della navigazione, nonché le nuove eventuali esigenze di mobilità.

**5.B.** Gli armatori che già prestano servizi marittimi stagionali, ossia semestrali o trimestrali, possono comunicare - entro 30 giorni dalla efficacia delle "Linee" - la propria determinazione, per un biennio, a continuare ad esercitare i medesimi collegamenti marittimi, fatte salve le nuove esigenze tecniche operative.

**5.C.** L'amministrazione definisce le nuove richieste di svolgimento dei servizi di collegamento marittimo in conformità al nuovo regolamento adottato ai sensi dell'art. 39 della legge regionale n. 3 del 2002

Regolamento di esecuzione della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della regione Campania) in materia di servizi di trasporto marittimo di linea autorizzati.

#### Art. 1

##### Oggetto ed ambito di applicazione

1. In attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania) e in osservanza alla disciplina comunitaria prevista dal Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 (Diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne) e dal Regolamento (CEE) n. 3577/1992 del Consiglio del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo), il presente regolamento, al fine di salvaguardare le esigenze di sicurezza della navigazione in ragione della limitata disponibilità degli accosti per motivi geo-morfologici, disciplina i criteri e le modalità di rilascio e revoca delle autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di trasporto marittimo pubblico di linea autorizzati.

2. Sono servizi di trasporto marittimo pubblico di linea residuali di persone e merci, di seguito denominati servizi marittimi autorizzati, i servizi marittimi, per i quali non sussistono obblighi di servizio, adibiti al trasporto collettivo di persone, bagagli e pacchi che collegano due o più porti e sono effettuati con itinerario, cadenza, periodicità, orari e tariffe prestabiliti e con offerta indifferenziata al pubblico, esercitati da imprese di navigazione autorizzate ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale n. 3 del 2002.

#### Art. 2

##### Autorizzazione

1. L'esercizio dei servizi marittimi "autorizzati" è subordinato al rilascio di autorizzazione amministrativa, nel rispetto dei principi comunitari in tema di tutela della concorrenza, libera prestazione dei servizi, divieto di abuso di posizione dominante, non discriminazione e trasparenza, nonché, nel rispetto dei principi di coerenza, compatibilità e non sovrapposizione con la rete dei servizi minimi e aggiuntivi, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale n. 3 del 2002.

2. Le autorizzazioni hanno durata biennale e sono rilasciate dalla Regione Campania - Direzione Generale per la Mobilità previa valutazione favorevole dell'autorità marittima competente in materia di sicurezza della navigazione e ambiti portuali.

3. Le autorizzazioni non possono costituire oggetto di cessione o trasferimento a favore di terzi.

#### Art. 3

##### Documentazione

1. L'autorizzazione è rilasciata alle imprese di navigazione in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

2. L'istanza di autorizzazione è redatta in conformità allo schema approvato dalla Regione Campania - Direzione Generale per la Mobilità e pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

3. Lo schema di cui al comma 2 prevede, in particolare :

- a) i riferimenti dell'impresa richiedente,
- b) le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'effettuazione del servizio,

- c) le caratteristiche del servizio e del programma di esercizio per ciascuna singola linea o per più linee, con gli orari;
- d) le caratteristiche del naviglio destinato allo svolgimento del servizio richiesto;
- e) il sistema tariffario con indicazione dei titoli di viaggio e delle relative tariffe,
- f) le dichiarazioni relative all'adesione o non adesione alle Linee di regolazione dell'organizzazione del trasporto pubblico locale adottate dalla Giunta
- g) le dichiarazioni relative alla quantità dei servizi marittimi già prestati nel golfo di Napoli e Salerno.

4. L'istanza, debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, è trasmessa all'ufficio competente della Direzione generale per la mobilità nei termini indicati all'articolo 4, comma 2. Tali termini sono perentori.

5. Nel caso di incompletezza della domanda, l'ufficio competente richiede all'interessato le necessarie integrazioni, interrompendo i termini del procedimento. Le integrazioni devono pervenire entro il termine perentorio di quindici giorni. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'istanza è archiviata.

6. L'autorizzazione è rilasciata sulla base delle autocertificazioni prodotte dall'interessato. L'ufficio competente provvede, d'ufficio, a verificare la veridicità delle dichiarazioni in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

#### Art. 4

Periodo di espletamento del servizio e termini di presentazione delle istanze

1. Ai fini del presente regolamento, i servizi marittimi possono essere effettuati con le seguenti cadenze temporali:

- a) servizi di linea annuali;
- b) servizi di linea semestrali effettuati dal 1° aprile al 30 settembre;
- c) servizi di linea trimestrali effettuati dal 15 giugno al 15 settembre.

2. Le istanze sono presentate alla Regione Campania, Direzione generale per la mobilità, secondo il calendario di seguito indicato:

- a) dal 15 ottobre al 31 ottobre per i servizi di linea annuali;
- b) dal 2 gennaio al 16 gennaio per i servizi di linea semestrali;
- c) dal 1° aprile al 15 aprile per i servizi di linea trimestrali.

3. Se, nel corso di ciascun anno, si rendono disponibili accosti per intervenuta cessazione a qualsiasi titolo di autorizzazioni già rilasciate, la Direzione generale per la mobilità, pubblica, tempestivamente, l'avviso previsto nell'articolo 5, comma 1, per attivare le procedure per il rilascio di nuove autorizzazioni. In tal caso il termine per la presentazione delle istanze è di trenta giorni.

#### Art. 5

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

1. La Direzione generale per la mobilità pubblica in tempo utile per la presentazione delle istanze previste nell'art.4, comma 2, sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania apposito avviso per ciascuna cadenza temporale di svolgimento dei servizi marittimi prevista nell'articolo 4, comma 1.

2. L'avviso pubblico reca almeno i seguenti elementi:

- a) modulistica;
- b) quadro orario dei servizi minimi, aggiuntivi e autorizzati in vigore.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni. Tale termine decorre dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle istanze, così come indicato all'articolo 4, commi 2 e 3.

## Art. 6

### Domande concorrenti -Criteri di valutazione delle istanze

1. Sono istanze in concorrenza le richieste per l'esercizio dei servizi marittimi autorizzati, che prevedono la partenza e/o l'arrivo nel medesimo punto di imbarco e sbarco, al medesimo orario o, comunque, ricadenti all'interno di intervalli temporali tra di loro escludenti, alla luce delle ordinanze delle rispettive Autorità Marittime.

2. Per la risoluzione delle sovrapposizioni delle istanze in concorrenza la Direzione Generale per la Mobilità attiva una procedura di coordinamento con le imprese di navigazione concorrenti alla presenza delle Autorità marittime competenti, per valutare la possibilità di accoglimento di tutte le istanze, armonizzando i rispettivi orari. Qualora, all'esito della citata procedura, residuano profili di incompatibilità si provvede ad espletare la relativa comparazione in base alla seguente priorità:

-adesione ai contenuti delle Linee di regolazione dell'organizzazione del trasporto pubblico locale adottate dalla Giunta Regionale.

Se permane una condizione di parità è preferita l'impresa di navigazione che, sulla linea considerata, rispetto all'impresa in concorrenza, esercisce il minor numero di servizi marittimi.

## Art. 7

### Diritti dei passeggeri

1. In attuazione del Regolamento (UE) n. 1177/2010, i vettori e, se del caso gli operatori dei terminali, sono obbligati a garantire:

- a) la non discriminazione fra i passeggeri riguardo alle condizioni di trasporto offerte dai vettori;
- b) la non discriminazione e l'assistenza nei confronti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta;
- c) i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione o di ritardo;
- d) le informazioni minime da fornire ai passeggeri;
- e) il trattamento dei reclami;
- f) la formazione o l'istruzione del personale.

2. In caso di violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1177 /2010 si applica la disciplina sanzionatoria di cui al decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129.

## Art. 8

### Vigilanza e controllo

1. L'impresa di navigazione cui viene rilasciata l'autorizzazione redige un report mensile sui servizi e lo trasmette alla Direzione generale per la mobilità.

2. La Direzione generale per la mobilità ha il potere di vigilanza e controllo in ordine all'espletamento del servizio autorizzato ai sensi del presente regolamento ed alla permanenza, in capo all'impresa autorizzata, dei requisiti previsti dalla normativa nazionale in materia di esercizio di servizi di trasporto di linea. A tal fine, con provvedimento della Direzione generale per la mobilità, è individuato il personale di ruolo della Giunta regionale preposto alle attività ispettive. Per le finalità di cui al presente comma gli incaricati della vigilanza hanno libero accesso alle unità navali e presso i terminali e la sede dell'impresa di navigazione.

3. La Regione può disporre indagini sul grado di soddisfazione dell'utenza per l'aggiornamento degli standard di qualità previsti dalla carta dei servizi.

## **Art. 9**

### **Decadenza e revoca delle autorizzazioni**

**1.** La Direzione generale per la mobilità dichiara la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per perdita di uno o più dei requisiti richiesti;
- b) per dichiarazioni mendaci o false attestazioni in ordine alle autocertificazioni rese;
- c) per trasferimento o cessione a terzi dell'autorizzazione;
- d) nel caso in cui il servizio non è iniziato entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo che l'impresa dimostri che il ritardo non è ad essa imputabile;
- e) per mancata effettuazione della medesima corsa per sette giorni consecutivi, salvo che l'impresa dimostri che il ritardo non è ad essa imputabile. In tal caso viene dichiarata la decadenza della autorizzazione per la corsa omessa;
- f) per mancato rispetto dei contenuti delle Linee di regolazione dell'organizzazione del trasporto pubblico locale di cui alla DGR n. 1/2016 , nel caso di applicazione del criterio di priorità previsto nell'articolo 6, comma 2.

**2.** Il provvedimento di decadenza è disposto previa contestazione formale degli addebiti con l'invito a presentare giustificazioni entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

**3.** Il provvedimento di decadenza è comunicato all'interessato e alla competente autorità marittima.

**4.** Salvi i casi di decadenza previsti nel comma 1, l'ufficio competente può, con provvedimento motivato, disporre la revoca dell'autorizzazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

## **Art. 10**

### **Disposizioni transitorie e finali**

**1.** In prima applicazione, per la sola annualità 2016, nelle more dell'apertura della finestra temporale 15 ottobre - 31 ottobre 2016, utile per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione per i servizi annuali con validità biennale, possono essere presentate istanze, in deroga al calendario previsto dall'art. 4, comma 2, per il rilascio di nuove autorizzazioni con validità temporale massima fino al 31.12.2016.

## **Art. 11**

### **Abrogazione e sostituzione**

**1.** Il regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 80 del 21 febbraio 2003 e convalidato con Regolamento del Consiglio regionale n. 3 del 25 marzo 2005 è abrogato.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

**“Regolamento di attuazione della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania) in materia di servizi di trasporto marittimo di linea autorizzati, aggiuntivi e di servizi di trasporto marittimo non di linea”**

### ***Premessa***

La Giunta Regionale, ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 39 della legge regionale n. 3 del 2002, con la presente proposta di regolamento, intende ridisciplinare il quadro regolatorio dei servizi marittimi di linea autorizzati.

I presupposti dell’iniziativa regolamentare sono riconducibili sostanzialmente alla disciplina comunitaria recante la liberalizzazione del cabotaggio marittimo (Regolamento 3577/92/CEE), all’entrata in vigore dei regolamenti comunitari relativi ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e agli interventi del Garante della concorrenza con specifico riferimento al mercato dei servizi marittimi nel Golfo di Napoli. Questi provvedimenti hanno reso in parte obsoleta la normativa recata dal regolamento approvato con D.P.G.R. n. 80 del 21 febbraio 2003. In secondo luogo, la privatizzazione della società Caremar che gestisce la parte sussidiata dei servizi marittimi di linea e la scadenza delle autorizzazioni rilasciate alle compagnie di navigazione operanti nei segmenti liberi del mercato hanno condotto alla ridefinizione dei presupposti per il rilascio delle autorizzazioni sulla base di un aggiornato schema premiale e nuove procedure comparative.

### ***Intervento normativo***

La presente proposta di regolamento consta di 11 articoli.

Veniamo ora all’illustrazione delle singole disposizioni contenute nella proposta di regolamento.

#### **Articolo 1 “Ambito di applicazione”**

Il comma 1, definisce l’oggetto e l’ambito di applicazione del presente capo e, in particolare, indica i riferimenti normativi comunitari in materia di liberalizzazione dei servizi di cabotaggio marittimo e di tutela dei diritti dei passeggeri.

Al comma 2 è riportata la definizione dei “servizi autorizzati” sulla base di quanto previsto dall’articolo 5 della l.r. n. 3 del 2002.

#### **Articolo 2 “Autorizzazioni”.**

La disposizione in esame mantiene il regime autorizzativo per l’esercizio dei servizi marittimi di linea. L’autorizzazione ex ante, infatti, è coerente sia con la normativa comunitaria (vedi regolamento (CEE) n. 3577/92 e comunicazione interpretativa COM(2014) 232 del 22/04/2014) che con l’articolo 34 del decreto legge n. 201 del 2011, in quanto è rivolta alla tutela di interessi generali di rango costituzionale quali la sicurezza della navigazione e l’ordinato accesso alle infrastrutture portuali.

La previsione del regime amministrativo si fonda, peraltro, su criteri oggettivi, non discriminatori e previamente noti all’impresa interessata.

Il comma 2 disciplina il termine di durata delle autorizzazioni stabilito in due anni in base alle indicazioni della Commissione Europea.

Il comma 3 statuisce l’inceditività e l’intrasferibilità delle autorizzazioni.

#### **Articolo 3 “Documentazione”.**

Definisce la documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione in linea con quanto previsto dalla normativa statale in materia di amministrazione digitale e trasparenza. La modulistica elaborata dalla Direzione Generale è pubblicata sul sito istituzionale.

La previsione di cui al comma 6 in materia di autocertificazione è coerente con le disposizioni nazionali in tema di semplificazioni e controlli ex post sulle attività economiche.

**Articolo 4** “Periodo di espletamento del servizio e termini di presentazione delle istanze”.

Questa disposizione prevede un articolato sistema di calendarizzazione delle istanze basato sulla tipologia dei servizi (annuale, semestrale e trimestrale). Gli uffici, infatti, sono chiamati ad esaminare prima le istanze per i servizi annuali, e, a seguire, quelle per le altre tipologie di servizi. Tale scansione temporale consente, inoltre, agli operatori interessati di avere chiaro il quadro dei servizi e degli orari già autorizzati per ciascuna linea e di presentare quindi istanze per collegamenti ed orari non ancora coperti da servizi minimi, aggiuntivi o autorizzati.

**Articolo 5** “Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione”.

Disciplina il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione. La Direzione Generale pubblica apposito avviso recante la modulistica e il quadro degli orari dei servizi minimi, aggiuntivi e già autorizzati in esercizio. La pubblicazione del quadro orario rappresenta un forte elemento di chiarezza affinché l’impresa possa valutare la profittabilità dei singoli segmenti del servizio da offrire.

Il comma 3 Definisce il termine per la conclusione del procedimento in 60 giorni.

**Articolo 6** “Criteri di valutazione delle istanze – Domande concorrenti”

L’articolo individua i criteri per la valutazione delle domande concorrenti. Per la risoluzione delle sovrapposizioni viene attivata una procedura di coordinamento con le imprese concorrenti. Solo nel caso in cui persistono profili di incompatibilità si stabilisce quale priorità l’adesione alle linee di regolazione adottate dalla Giunta Regionale e in via ulteriormente subordinata si preferisce l’impresa, che ha il minor numero di servizi marittimi sulla linea considerata.

**Articolo 7** “Diritti dei passeggeri”.

La disposizione tiene conto del Regolamento (CE) n. 392/2009 e del Regolamento (UE) 1177/2010 sui diritti dei passeggeri che viaggiano via mare. In particolare l’esplicito richiamo al Reg. (UE) 1177/2010, già obbligatorio in tutti i suoi elementi, valorizza i temi dell’informazione e dell’assistenza a bordo e a terra dei passeggeri nonché rafforza le tutele per i passeggeri con disabilità. I titolari dell’autorizzazione e, se del caso, gli operatori dei terminali, sono tenuti ad osservare e garantire il regime di maggior tutela offerto dalla precitata normativa.

**Articolo 8** “Vigilanza e controllo”.

La Direzione Generale esercita i poteri di vigilanza e controllo attraverso l’analisi dei rapporti mensili e l’attività ispettiva. Di rilievo, la previsione del comma 3 sul monitoraggio della qualità dei servizi e sull’aggiornamento della carta dei servizi.

**Articolo 9** “Decadenza e revoca delle autorizzazioni”.

La disposizione in esame, individua le ipotesi di decadenza sanzionatoria (comma 1) e di revoca (comma 4) dell’autorizzazione. Le fattispecie in esame sono rivolte a scoraggiare talune pratiche anticoncorrenziali degli operatori economici di settore quali per esempio la richiesta di un numero di autorizzazioni superiore al necessario (autorizzazioni che poi verrebbero solo in parte utilizzate) al solo scopo di precludere ai concorrenti l’ingresso sul mercato, oppure la sistematica violazione degli orari in modo da sovrapporsi ad un concorrente distogliendo parte della clientela.

In particolare, al comma 1 sono descritte le azioni e le omissioni che possono dar luogo alla dichiarazione vincolata di decadenza sanzionatoria.

I commi 2 e 3 descrivono il procedimento amministrativo per l’adozione del provvedimento di decadenza. Il comma 4 prevede l’ipotesi di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 21-quinquies della legge 241 del 1990.

**Articolo 10** “Disposizioni transitorie e finali”.

In fase di prima applicazione è stato previsto un regime transitorio per la sola annualità 2016 nelle more dell'apertura della prima finestra temporale per la presentazione di nuove istanze fissata al 15 ottobre-31 ottobre.

**Articolo 11** “Abrogazione”.

dispone l'abrogazione espressa del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. n. 80 del 21 febbraio 2003 e convalidato con regolamento del Consiglio regionale n. 3 del 25 febbraio 2005.